

COMUNE DI T E O L O

(Provincia di Padova)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SERVIZIO TRIBUTI

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 21.12.1998, come modificata dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27.02.2001.

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Presupposto dell'imposta
- Art. 3 - Definizione di fabbricato
- Art. 4 - Fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 5 - Definizione di area fabbricabile
- Art. 6 - Definizione di terreno agricolo
- Art. 7 - Soggetti passivi
- Art. 8 - Soggetto attivo
- Art. 9 - Base imponibile
- Art. 10 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta
- Art. 11 - Indennità di espropriazione
- Art. 12 - Disciplina del diritto di superficie
- Art. 13 - Terreni agricoli condotti direttamente
- Art. 14 - Esenzioni
- Art. 15 - Riduzione e detrazioni dell'imposta
- Art. 16 - Versamenti e dichiarazioni
- Art. 17 - Accertamento
- Art. 18 - Riscossione coattiva
- Art. 19 - Rimborsi
- Art. 20 - Sanzioni ed interessi
- Art. 21 - Contenzioso
- Art. 22 - Funzionario responsabile
- Art. 23 - Potenziamento dell'ufficio tributi e compensi incentivanti la produttività.
- Art. 24 - Entrata in vigore.

REGOLAMENTO

Art. 1 (Oggetto del Regolamento)

1. Le norme contenute nel presente Regolamento disciplinano l' applicazione dell' imposta comunale sugli immobili istituita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 nell'ambito della potestà regolamentare generale contenuta agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 (Presupposto dell'imposta)

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 3 (Definizione di fabbricato)

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al catasto edilizio urbano.
2. I fabbricati di nuova costruzione sono considerati imponibili ai fini ICI dalla data di ultimazione dei lavori o se antecedente dalla data di utilizzazione della costruzione , indipendentemente che sia stato rilasciato o meno il certificato di abitabilità o di agibilità .

Art. 4 (Fabbricati inagibili o inabitabili)

1. Sono considerati inagibili o inabitabili , ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 , i fabbricati che rientrano in una delle seguenti tipologie e che siano allo stesso tempo inutilizzati dal contribuente :
 - a) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali ;
 - b) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità ;
 - c) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di demolizione ;
 - d) fabbricato dichiarato inagibile dal Sindaco in base a perizia tecnica di parte ;
 - e) fabbricato oggetto di demolizione e ricostruzione o oggetto di recupero edilizio ai sensi dell'art.31 , comma 1 , lett. c), d), e) , della legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione , all' ammodernamento o al miglioramento degli edifici.
3. L'inagibilità o inabitabilità può riguardare l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all'intero fabbricato.

Art. 5 (Definizione di area fabbricabile)

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 13, sui quali persiste l'utilizzazione agro - silvo – pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghi coltura ed all'allevamento di animali. Nel caso di comunione la qualifica di imprenditore principale, così come definita dall'art. 13 , comma 1 del presente provvedimento, deve essere posseduta da almeno il 50 % dei contitolari. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente comma.
2. Le aree assoggettate dagli strumenti urbanistici a vincolo di inedificabilità non sono soggette alla disciplina delle aree

fabbricabili.

3. Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.

Art. 6

(Definizione di terreno agricolo)

1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli, al fine dell'applicazione del presente tributo, i terreni incolti o , comunque non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti condotti da soggetti sprovvisti dalla qualifica di imprenditore agricolo, così come precisati dagli articoli 2082 e 2083 del Codice Civile.

Art. 7

(Soggetti passivi)

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 2 , ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto , uso , abitazione , enfiteusi , superficie , sugli stessi , anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 9 , comma 3 , il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.
4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

Art.8

(Soggetto attivo)

1. L'imposta è liquidata , accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'articolo 2 del presente Regolamento la cui superficie insiste , interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili di cui all'articolo 2 dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente articolo 7 del presente regolamento per i quali avrebbe la soggettività passiva quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2. In caso di variazione della propria circoscrizione territoriale , anche se dipendente dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo questo Comune se sul suo territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Art. 9

(Base imponibile)

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 2.
2. **Per i fabbricati iscritti in catasto**, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro , approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131.
3. **Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto**, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione , secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del Decreto Legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero

delle Finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale . In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n.701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali. In mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. **Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3**, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti.
5. **Per le aree fabbricabili**, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione , ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di **edificazione dell'area** , sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero sino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.
7. In caso di **demolizione di fabbricato e ricostruzione** dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c, d, e, della Legge 5 agosto 1978, n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato la base imponibile è data dal solo valore dell'area.
8. Per **i terreni agricoli**, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.
9. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti la Giunta Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee **i valori venali** in comune commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dalla Giunta Comunale con il provvedimento su indicato.
10. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del cinque per cento.
11. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo i **redditi dominicali** sono rivalutati del 25 per cento.
12. Per **gli immobili di interesse storico ed artistico** sottoposti al vincolo di cui alla Legge n. 1089 del 1939 la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l' applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato , i moltiplicatori di cui all'articolo 5, comma 2 , del D. Lgs. n.504 del 30.12.1992. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D , per i quali la consistenza è espressa in metri quadrati , ai fini dell'applicazione della su indicata norma agevolativa è necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto.

Art. 10

(Determinazione dell'aliquota e dell'imposta)

1. L'aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art.2 del Decreto Legge 2 marzo 1989, n.66, convertito , con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 1989 , n. 144 , e successive modificazioni.
2. L' aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille o può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni ,o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati ; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.
3. Ai fini di determinazione dell'imposta per abitazione principale, si ritiene di avvalersi della facoltà disposta dalla lettera e) art. 59 del D. Lgs. 446/97.

4. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune.
5. Le deliberazioni concernenti la determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sono pubblicate per estratto sulla " Gazzetta Ufficiale ".

Art. 11
(Indennità di espropriazione)

1. In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore alla indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.
2. In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre alla indennità, è dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base della indennità. La maggiorazione , unitamente agli interessi legali sulla stessa calcolati, è a carico dell'espropriante.

Art. 12
(Disciplina del diritto di superficie)

1. Nel caso di concessione del diritto di superficie su un'area pubblica - suolo o sottosuolo - la base imponibile dell'ICI è rappresentata dal valore venale in comune commercio dell'area su cui si costruisce e , a partire dalla data di ultimazione della costruzione o, se antecedente,dalla data di utilizzazione della stessa, dal valore del fabbricato. Soggetto passivo è il superficiario.
2. Nel caso di concessione del sottosuolo di un'area pubblica con diritto di costruzione e di utilizzazione esclusiva dei parcheggi-autorimessa sotterranei, ai sensi della legge 24 marzo 1989, n.122, soggetto passivo è il concessionario a partire dalla data di ultimazione della costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della stessa e la base imponibile dell'ICI è rappresentata dal valore del fabbricato.

Art. 13
(Terreni agricoli condotti direttamente)

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni :
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire ;
 - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire ;
 - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.
2. Agli effetti di cui al comma 1 del presente articolo si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più Comuni ; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma 1 medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati ai soggetti ed al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 8 del presente regolamento.
3. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità , vecchiaia e malattia ; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art.14
(Esenzioni)

1. Sono esenti dall'imposta :
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art.8, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti , dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a F/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all' art. 5/bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purchè compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 , n.810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n.104 , limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
 - h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;
 - i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1, lettera c) , del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222. La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
3. Sono esenti dall'imposta i fabbricati/immobili interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili, tra i quali incendio con distruzione totale e/o parziale del fabbricato, inondazioni e/o alluvioni, frane e smottamenti, i quali comportano la totale inagibilità ed utilizzo del fabbricato/immobile, ecc..., per il periodo durante il quale sussistono dette condizioni. Ai soggetti passivi che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale tali fabbricati/immobili interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili, spetta l'esenzione per il periodo dell'anno e/o per gli anni durante i quali sussistono le suddette condizioni. Il contribuente deve presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 403/1998 dichiarando:
 - le cause di forza maggiore per le quali i fabbricati /immobili possono essere considerati esenti;
 - la data in cui si sono verificate dette cause;
 - l'impegno di comunicare la data in cui dette cause verranno a cessare.

Art. 15
(Riduzione e detrazioni dell'imposta)

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati , di cui all'articolo 4 , limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario .In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968 , n.15 prodotta dall'interessato sotto la propria responsabilità, anche penale, attestante ed indicante le condizioni per usufruire dei benefici di legge.
2. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con dichiarazione .
3. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino

a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Non sono parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, salvo che le stesse siano distintamente iscritte in catasto.

La detrazione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale si applica anche nel caso che il soggetto passivo sia ricoverato permanentemente in istituti di ricovero o sanitari con conseguente trasferimento della residenza e/o dimora abituale, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata.

4. L'importo di £. 200.000, di cui al comma precedente, può essere elevato, fino al £. 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. Le detrazioni e le agevolazioni di cui all'articolo 8, comma 2 e 3 del decreto legislativo 504 del 1992, sono stabilite annualmente dal Consiglio Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento. In assenza della deliberazione annuale si intendono confermate le detrazioni e le agevolazioni dell'esercizio precedente.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.
6. L'Amministrazione Comunale può stabilire una maggiore detrazione dell'imposta per i cittadini, che per disagiate condizioni economiche, sono finanziariamente assistiti in via continuativa tramite l'ufficio servizi sociali del Comune. Ulteriori agevolazioni potranno essere deliberate dal Consiglio Comunale, con riferimento all'anno di applicazione dell'imposta, nel rispetto delle condizioni indicate dall'art.8, terzo comma, ultimo periodo del D.Lgs. n.504/92 e dall'art. 58 del D. Lgs. n. 446/97.

Art.16

(Versamenti e dichiarazioni)

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'art. 7 del presente regolamento per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell'articolo 7 del presente regolamento devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purchè sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati e comunicati i nominativi degli altri contitolari.
3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 del presente articolo deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune ovvero su conto corrente postale intestato al predetto concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore.
4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta inferiore a Lire 20.000.
5. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 14 del presente regolamento, su apposito modulo entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati e elementi dichiarati cui conseguirà un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare le modificazioni intervenute, entro il limite di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.

Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2) del C.C. oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

6. Le dichiarazioni devono essere redatte ed i versamenti al concessionario eseguiti su modelli approvati dai competenti Ministeri.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo intercorrente dalla data di inizio del procedimento a quella dell'eventuale decreto di assegnazione dell'immobile , o di chiusura del fallimento nel caso di mancata assegnazione, ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione.
8. I termini per il versamento dell'imposta possono essere differiti con apposito atto deliberativo dell'organo competente per situazioni particolari, ai sensi del decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. La rimessione in termini è inoltre prevista e disciplinata dalla Legge 27 luglio 2000 n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".
9. I contribuenti che hanno diritto alle maggiori detrazioni all'imposta dovuta per abitazione principale o che hanno diritto all'applicazione dell'aliquota per i fabbricati ad uso residenziale, assegnati a parenti entro il primo grado devono entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativo all'anno in cui il soggetto ha usufruito di tali agevolazioni comunicare all'ufficio tributi del Comune la loro situazione.

Art. 17
(Accertamento)

1. Il Comune , entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento , il motivato avviso di accertamento per omesso , parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti ; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e di diritti.
3. Il Comune , per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto **di accertamento con adesione** del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 , n.218.
4. E' eliminato il controllo formale delle dichiarazioni, anche per gli anni precedenti a quello di entrata in vigore del presente Regolamento, intendendosi per "errore formale " quello che non abbia pregiudicato il gettito a favore del Comune.

Art.18
(Riscossione coattiva)

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi , se non versate , con le modalità indicate dal comma 3 art.16 , entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento , sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione , coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso

esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero , in caso di sospensione della riscossione , non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art. 19
(Rimborsi)

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 6 dell'articolo 20 . Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata , maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e comunque, per un periodo non eccedente cinque anni ; a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni ; in tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità. L'area si considera inedificabile dal giorno di adozione della variante dello strumento urbanistico.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 del presente articolo possono, su richiesta del contribuente da inviare al Comune medesimo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso , essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.
3. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a £. 20.000.
4. Il funzionario responsabile dell'imposta dispone , anche in assenza di espressa richiesta del contribuente , il rimborso d' ufficio delle somme versate in eccedenza.

Art. 20
(Sanzioni ed interessi)

1. Nella determinazione delle sanzioni si ha riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 472/97 e all'art.14 del D.Lgs. n. 473/97. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.
Ai ritardati ed omessi versamenti si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/97.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa del cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta , si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ,ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo sono ridotte a un quarto se , entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto , e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza , entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 7% (setteper cento) per ogni semestre compiuto fino al 30/06/1998.
Dal 01/07/1998 sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 2,5 % (duevirgolacinque per cento) per ogni semestre compiuto ai sensi della Legge 146/1998.
Al momento dell'applicazione di detto comma si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 21

(Contenzioso)

1. Contro l'avviso di liquidazione , l'avviso di accertamento , il provvedimento che irroga le sanzioni , il ruolo , il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 , n.546 e successive modificazioni.

Art. 22

(Funzionario responsabile)

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste , gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art. 23

(Potenziamento dell'ufficio tributi e compensi incentivanti la produttività)

1. La Giunta Comunale in occasione delle periodiche revisioni della dotazione organica, verifica la consistenza dell'Ufficio Tributi e adotta i provvedimenti necessari affinché sia garantita la corretta gestione dell'imposta.
2. La Giunta comunale può destinare con apposita deliberazione , in relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15 dicembre 1997 , n.446 , una parte del gettito dell'imposta al potenziamento dell'ufficio Tributi e all'attribuzione al personale addetto di compensi incentivanti.
3. Per le finalità di cui al comma precedente la Giunta comunale può destinare una quota non superiore al 3 % del gettito medio degli ultimi tre esercizi precedenti e una quota non superiore al 10 % del maggior gettito derivante dall'attività accertativa dell'ufficio tributi. Almeno l' 85 per cento delle somme stanziare può essere destinata al potenziamento dell'ufficio da effettuarsi mediante acquisizione di apparecchiature , anche informatiche , programmi gestionali , arredamento dell'ufficio , dotazione di personale sulla base della pianta organica in adozione ; la quota restante può essere attribuita al personale a titolo di compenso incentivante la produttività su proposta del responsabile del settore tributi.

Art. 24

(Entrata in vigore)

1. Le norme del presente Regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 1999.